

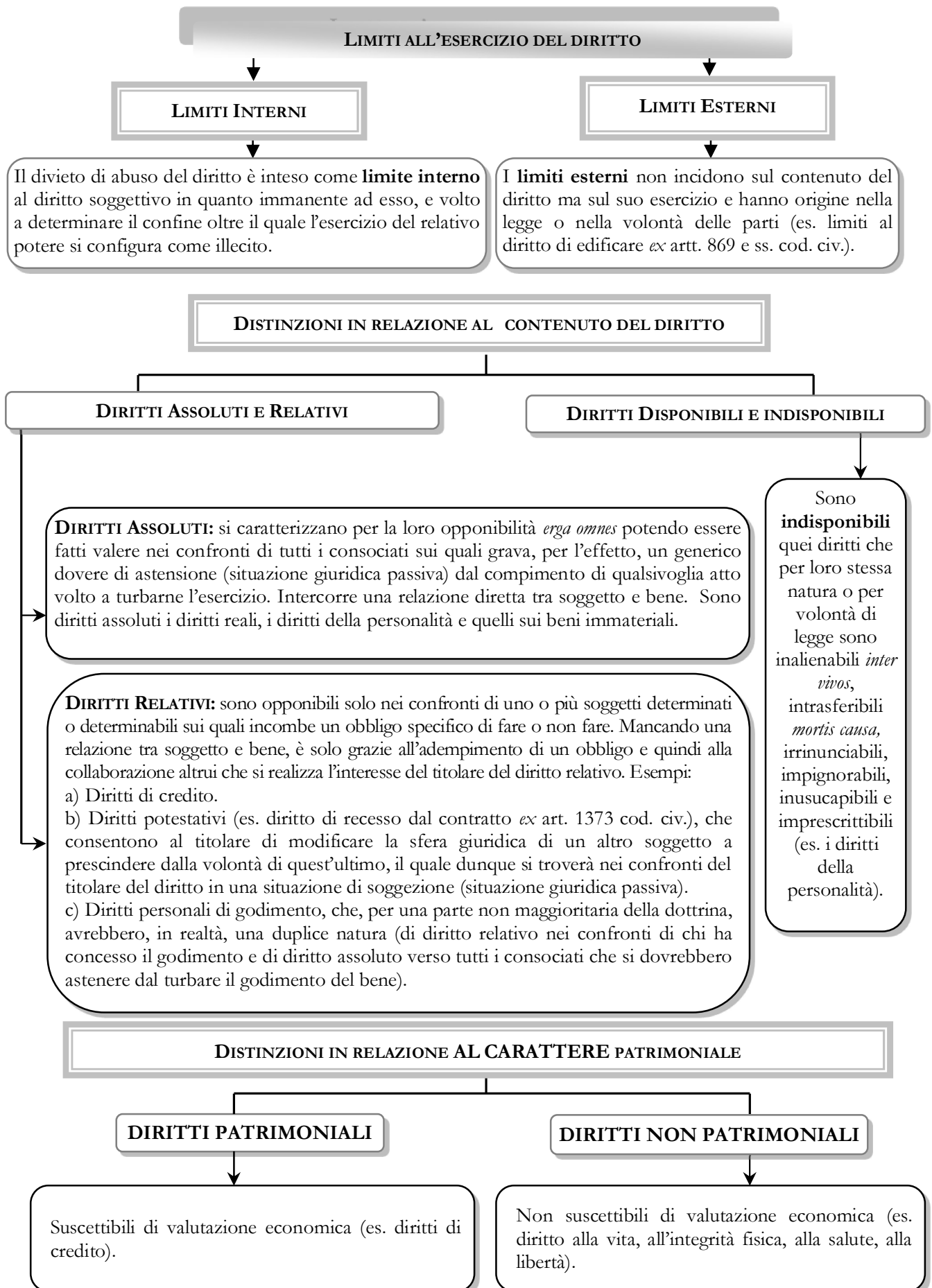
MAPPE^e SCHEMI

DIRITTO CIVILE

CON SCHEMI E TAVOLE SINOTTICHE
PER STUDIARE, MEMORIZZARE, RIPETERE

Aggiornamento a cura di
Luigi **NONNE**


Neldiritto
Editore



1.2. Aspettativa. Potestà. *Status*. Interesse legittimo.

**ASPETTATIVA.
POTESTÀ.
STATUS.
INTERESSE
LEGITTIMO.**

ASPETTATIVA. L'aspettativa si caratterizza per essere collegata ad una fattispecie attributiva di diritti ancora *in fieri* e, di conseguenza, per la condizione di attesa in cui viene a trovarsi il relativo titolare.

La perdita di *chance* è una mera aspettativa? *“Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”.* Cass. civ., 25 agosto 2014, n. 18207.

POTESTÀ. Si sostanzia in un potere finalizzato al perseguimento non di un interesse proprio del soggetto che ne è titolare bensì di un interesse altrui. Scissione tra soggetto che esercita il diritto, titolare della potestà, e soggetto titolare dell'interesse. Fonte della potestà può essere la legge o la volontà dell'interessato:

- a) Se il potere ha fonte nella legge sussiste un obbligo di esercizio (es. responsabilità genitoriale).
- b) Se il potere nasce dalla volontà dell'interessato il titolare della potestà è libero di scegliere se esercitarla o no, salvi gli obblighi scaturenti da un contratto e fermo il dovere di perseguire l'interesse altrui.

STATUS. Esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell'ambito di una collettività organizzata. Si tratta di una situazione tutelata in via autonoma dall'ordinamento attraverso le c.d. azioni di stato, finalizzate all'accertamento dell'esistenza e della violazione di un determinato *status*. Ciascuno *status* forma oggetto di un diritto, definito appunto diritto di *status*, che si contraddistingue per essere assoluto, ossia opponibile *erga omnes*, imprescrittibile, indisponibile e inalienabile.

Qualità giuridica: nel caso manchi la collettività organizzata e vi sia solo la tutela della posizione in sé e delle situazioni da essa derivate anziché di uno *status* si è in presenza di una semplice qualità giuridica (es. qualità di erede).

INTERESSE LEGITTIMO. Dopo una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, l'interesse legittimo può essere definito come una posizione di vantaggio qualificata dalla norma attributiva del potere e differenziata dalle posizioni soggettive degli altri consociati; fonte per il titolare di poteri atti ad influire sullo svolgimento dell'azione amministrativa, allo scopo di rendere possibile il conseguimento dell'utilità finale. Nel diritto privato, l'interesse legittimo si contrappone all'esercizio di un potere discrezionale e si configura quale interesse al rispetto dei limiti posti dalla norma all'esercizio di tale potere discrezionale. L'interesse legittimo di diritto privato ricorre, in particolare, nei rapporti di lavoro, nel diritto di famiglia, nel diritto delle società e delle obbligazioni (v. *infra*).